



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Sezione X Penale**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Taricco, all'udienza del 15 gennaio 2021, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento di primo grado a carico di:

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore d'Ufficio Avv. Filippo ZODDA in Milano, piazza Cinque Giornate 1; libero assente  
Difeso d'Ufficio dall'Avv. Filippo ZODDA, presente

**IMPUTATO**

A) del reato previsto e punito dall'art. 336 c.p. perché usava violenza o minaccia ai pubblici ufficiali Agt. \_\_\_\_\_ e Agt. \_\_\_\_\_

della Polizia di Stato per costringerli a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio ed in particolare rivolgeva ai predetti pubblici ufficiali le frasi "*...dimmi dove abiti che ti vengo a cercare...vediamo se hai le palle...*" per evitare le operazioni di identificazione mentre era sottoposto a controllo pubblica via.

In Milano, accertato in data 21 novembre 2017.

B) del reato previsto e punito dall'art. 651 c.p. perché, alla richiesta dei pubblici ufficiali Agt. \_\_\_\_\_ e Agt. \_\_\_\_\_ della

Polizia di Stato, rifiutava di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali durante un controllo sulla pubblica via.

In Milano, accertato in data 21 novembre 2017.

**Conclusioni delle parti**

Il Pubblico Ministero chiedeva affermarsi la penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati, avvinti dalla continuazione, e la condanna alla pena di mesi sette di reclusione.

La difesa dell'imputato chiedeva, in ordine al reato di cui al capo a) sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste; in ordine al capo b) assoluzione ex art. 131 bis cp; in subordine minimo della pena, attenuanti generiche e benefici di legge.

SENTENZA  
n. 313/21

In data 15.1.2021

RGNR 47293/17

R.G. TRIB. 2050/19

Depositata in cancelleria

Oggi

IL CANCELLIERE

Proposto Appello

Ricorso

In data

IL CANCELLIERE

Esec. dal

Scheda il

Estratto esecutivo

Al P.M. il

Camp. Pen.

### Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con decreto di citazione del 30.4.2018, veniva rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 336 e 651 c.p., come meglio descritti nei capi che precedono.

Verificata la costituzione delle parti, l'imputato, regolarmente citato e non comparso veniva dichiarato assente e la difesa, all'udienza del 25 settembre 2020 acconsentiva alla acquisizione delle annotazioni di pg a firma delle persone offese nonché delle sit rese da --, con rinuncia alla assunzione delle predette prove dichiarative. Il Giudice, nulla opponendo il Pubblico Ministero, acquisiva al fascicolo quanto detto e su richiesta della difesa rinviava il procedimento.

All'odierna udienza, la difesa produceva dichiarazioni di scuse dell'imputato nei confronti delle persone offese e, dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come sopra riportate e il giudice dava lettura in udienza del dispositivo di sentenza qui motivato.

\*\*\*\*\*

Dal compendio processuale in atti – e specificamente dalla annotazione di servizio del 21.11.2017 – risulta che in data 21 novembre 2017 alle ore 2.45 agenti del Commissariato di PS Città Studi procedevano al controllo di tre persone in strada all'angolo di Viale Abruzzi. Due soggetti ( ) e ) fornivano i documenti mentre il terzo, successivamente identificato nell'odierno imputato, chiedeva il motivo del controllo e si rifiutava di dare i documenti. Gli agenti richiedevano nuovamente i dati identificativi, avvertendolo delle conseguenze penali derivanti dal suo rifiuto, ma costui opponeva ancora un secco rifiuto e iniziava ad insultare gli agenti proferendo le seguenti frasi *“romano di merda, togliti la divisa che ti faccio vedere io”*. Su richiesta, giungeva un'altra pattuglia e l'imputato mentre veniva fatto salire a bordo della vettura di servizio proferiva altre frasi offensive, minacciando di denunciare gli agenti (*“andiamo che ti denuncio, ti faccio vedere io....”*); il medesimo atteggiamento veniva tenuto dall'imputato nel tragitto per la locale questura (in particolare si rivolgeva agli agenti dicendo *“... dove abiti che ti vengo a cercare. vediamo se hai le palle.. sei un poveraccio.... togliti la divisa che vediamo chi ci rimette”*).

ha confermato che l'amico/imputato alla richiesta di fornire i documenti ha opposto il proprio rifiuto e ha iniziato ad ingiuriare ed insultare gli agenti.

Così ricostruite le risultanze processuali, ritiene questo Giudice che non vi siano gli estremi per ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 336 c.p.

Perché sia ravvisabile una minaccia idonea a rendere configurabile il reato in esame, occorre che la condotta posta in essere dall'agente sia dotata di effettiva potenzialità a coartare la volontà del pubblico ufficiale nell'assolvimento dei propri doveri d'ufficio, tale non potendo dirsi una reazione del privato genericamente minatoria, espressione di sentimenti ostili non accompagnati da

specifiche prospettazioni di un danno ingiusto di una qualche concretezza idonee a turbare il pubblico ufficiale.

Nel caso in esame, le espressioni sopra riportate usate dall'imputato appaiono all'evidenza mera espressione di sentimenti ostili ovvero di generiche conseguenze negative ("ti denuncio"), non idonee, secondo una ragionevole valutazione delle circostanze, a rendere prospettabile la realizzazione di una qualche conseguenza dannosa a carico degli operanti.

Ne consegue che l'imputato deve andare assolto dal reato di cui al capo a) perché il fatto non sussiste.

Viceversa, deve ritenersi integrato il reato di cui all'art. 651 cp in quanto l'imputato ha espressamente e reiteratamente opposto il proprio rifiuto di fornire le proprie generalità richieste dai pubblici ufficiali.

Si ritiene, tuttavia, di accogliere la richiesta difensiva di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cp sussistendone i presupposti di legge: oltre al rispetto dei limiti edittali, la condotta non può dirsi abituale (l'imputato, infatti, è soggetto incensurato) e il danno può ritenersi esiguo, tenuto altresì conto che l'imputato ha manifestato per iscritto le proprie scuse agli agenti per quanto accaduto.

**P.Q.M.**

**Visto l'art. 530 cpp** assolve

dal reato a lui ascritto al

capo A perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo B perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

Indica in giorni 45 il termine per il deposito delle motivazioni.

Milano, 15/1/21.

Il Giudice

dott.ssa *Giovanna Taricco*

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
DEPOSITATO OGGI

Milano, li *16/2/21*

